

COMUNE DI ASIAGO



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

Approvato con delib. di C.C. n. 50 del 23.12.2019

INDICE

Capo I	OGGETTO – PRINCIPI – FINALITÀ	pag. 3
Capo II	SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI	pag. 4
Capo III	ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI	pag. 5
Capo IV	PROCEDURE	pag. 7
Capo V	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI	pag. 8
Capo VI	ASILI NIDO INTEGRATI	pag. 9
Capo VII	NORME FINALI	pag. 9

Capo I

OGGETTO – PRINCIPI – FINALITÀ

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento in attuazione della Legge n. 241 del 1990 integrata e modificata con la L.15/2015, il D.L. 35 del 2005 e la L. 69/2009 e delle legge quadro n.328/2000 per la realizzazione del sistema integrato dei Servizi Sociali:

- a) disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogati dal Comune di Asiago. La concessione di prestazioni agevolate, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attivazione di vantaggi economici a persone fisiche viene effettuata dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate a promuovere lo sviluppo della comunità.
- b) disciplina i criteri di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Asiago prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- c) stabilisce che, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, verranno determinate le tariffe per i vari servizi e prestazioni sociali agevolati.
- d) adotta procedimenti e provvedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 – PRINCIPI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino;
- b) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del cittadino;
- c) autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
- d) concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali;
- e) concorso degli utenti al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3 – FINALITÀ

I servizi sociali, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- c) superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- d) promuovere, nell'ambito del sistema locale i servizi sociali in rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la cittadinanza attiva;
- e) sviluppare l'autonomia delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo;
- f) agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi componenti;
- g) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

Capo II

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 4 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

- 1 I Servizi Sociali del Comune sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione. Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani, ai nomadi, agli emigranti che rientrano dall'estero, agli immigrati extracomunitari e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari, di salute e alloggiative.
- 2 Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico.
- 3 Si articolano in una serie di prestazioni e servizi erogati da diverse figure professionali sulla base di uno specifico modello operativo, al fine di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari ed educativi, le cause d'ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione.

Art. 5 – DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI

Hanno diritto ad usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali (L.R. n. 11/2001 e Legge quadro 328/2000), senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso:

- a) i cittadini e le famiglie residenti nel comune di Asiago;
- b) gli apolidi e i profughi temporaneamente presenti nel comune e che versino in situazioni contingenti di difficoltà e bisogno;
- c) i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari residenti nel comune o cittadini che, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalla legge nazionale e regionale, versino in condizioni di indigenza;
- d) i cittadini extracomunitari e gli stranieri residenti nel comune, presenti per motivi di lavoro e che siano in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno o in attesa del rinnovo dello stesso e che versino in condizioni di indigenza;
- e) altre persone temporaneamente presenti nel comune, che versino in condizioni di necessità e che siano bisognose di interventi non differibili, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie e una eventuale azione di rivalsa;
- f) i beneficiari delle misure denominate "Amministratori di sostegno per i soggetti parzialmente o totalmente incapaci di gestire le attività della vita sul piano personale, della salute e patrimoniale.

Art. 6 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

Il servizio sociale del Comune di Asiago si articola nelle seguenti tipologie di servizi e prestazioni socio assistenziali:

- a) interventi di servizio sociale professionale.
Sono quelli propri dell'Assistente Sociale e comprendono
 - analisi della domanda;
 - segretariato sociale;
 - consulenza psico-sociale;
 - pronto intervento sociale;
 - presa in carico del caso;
 - consulenza e raccordo (per quanto possibile) nella progettualità e negli interventi con le istituzioni e con gli altri servizi socio-sanitari, diurni e residenziali presenti sul territorio e non e con le organizzazioni di volontariato;
 - partecipazione ad organi collegiali locali, tavoli tematici, valutazioni UVMD ecc..
 - verifica dell'efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai problemi rilevati ed affrontati
 - raccordo con i progetti di interesse del settore politiche sociali a livello europeo, nazionale, regionale e locale o previsti dal Piano di zona dei servizi sociali.

- b) Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.
Sono quei servizi che sostengono la persona e il ruolo del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso e comprendono:
- provvidenze economiche ordinarie o straordinarie;
 - assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, bagno e igiene personale, pulizie, lavanderia, stireria, trasporto sanitario;
 - interventi abitativi (azioni informative e di segretariato), in convenzione con ATER di Vicenza;
 - assistenza domiciliare integrata (ADI);
 - corsi ginnastica per adulti e anziani;
 - soggiorni climatici e termali per adulti e anziani;
 - telesoccorso e telecontrollo domiciliare.
- c) Servizio di sostituzione del nucleo familiare.
Sono quei servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di grave bisogno di assistenza e tutela. I servizi sostitutivi, se rivolti ai minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con la totale assunzione, in caso di segnalazione da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile, a carico del comune, degli oneri finanziari connessi quando non sia possibile la compartecipazione della famiglia.
Essi comprendono:
- affidamento etero familiare di minori;
 - comunità diurna e residenziale educativo assistenziale;
 - centro servizi casa di riposo;
 - residenza sanitaria assistenziale (RSA);
 - Casa famiglia;
- d) Prestazioni economiche
- minimo vitale
 - contributo “una tantum”;
 - contributo straordinario per massimo sei mesi;
 - contributo per pagamento totale o parziale retta centro servizi casa di riposo;
 - contributo a famiglie affidatarie di minori;
 - pagamento utenze;
 - contributo per eliminazione e superamento delle barriere architettoniche Legge n. 13/89 e L.R. n. 41/93;
 - fondo povertà nazionale gestito su base regionale Comuni/INPS;
 - impegnative di cura domiciliari.

e quant’altro verrà previsto dalla normativa europea, nazionale o regionale.

Art. 7 – DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all’alimentazione, alla salute, all’igiene della persona e della casa, all’affitto, al riscaldamento, all’abbigliamento, alla scolarizzazione, ai rapporti sociali.

Capo III

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

Art. 8 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ai sensi della normativa vigente, si intendono prestazioni sociali agevolate le prestazioni, o servizi sociali, destinati agli utenti in carico e con quantificazione dei costi in base alle situazione economica del nucleo.

Art. 9 – INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di cui al sistema di interventi e servizi sociali, viene introdotto l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente la prestazione, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. Per l'accesso per le prestazioni assistenziali di tipo sanitarie è rilevabile solo la posizione dell'utente richiedente il servizio.

La determinazione dell'I.S.E.E. è effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 130 del 03.05.2000 e del successivo DPCM 12/2013,

sulla base dei dati forniti mediante il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 10 – ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI

- a) L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Asiago avviene, di norma, in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
- b) La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Dlgs. n. 109/98 integrato e modificato dal D.L. 3/5/2000, nr. 130 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e integrazioni e modificazioni.
- c) E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria .
- d) E' possibile accedere ai servizi e alle prestazioni sociali resi dal Comune anche facendo ricorso, qualora esistano tutti i presupposti di carattere familiare e giuridico, all'Istituto della Rendita Vitalizia tramite l'alienazione di beni a favore del Comune e con formale Atto Pubblico redatto da Ufficiale rogante ovvero mediante testamento pubblico od olografo, a favore del Comune, redatto di pugno dall'interessato.

Art. 11 – VARIAZIONI AL NUCLEO FAMILIARE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI

Ai sensi D.lgs. n. 109/98 integrato e modificato dal D.L. 3/5/2000 nr. 130, il Comune può prevedere, per talune delle prestazioni agevolate, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare ridotta rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto citato.

Al nucleo, comunque definito, si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. n. 109/98.

Art. 12 – SOGLIA DI ACCESSO PER LA GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità", determinata di anno in anno con la soglia minimo vitale.

Art. 13 – MODALITÀ E CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI O SERVIZI

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore della "soglia di accesso alle prestazioni", rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata al "sistema integrato di interventi e servizi sociali", ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni o servizi che verrà stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la "soglia di accesso".

Art. 14 – CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengono, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Capo IV PROCEDURE

Art. 15 – MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare ai Servizi Sociali del Comune, unitamente alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. aggiornata.
2. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, (art. 76 D.P.R. 445/00) nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio. Coloro che, in sede di controllo, risultino aver presentato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio, saranno esclusi dalle agevolazioni. Sarà, altresì, effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.
3. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente.
4. Il richiedente, ad integrazione della dichiarazione I.S.E.E., dovrà comunicare, nel corso dell'anno, eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati, che opererà a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
5. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
6. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni e il successivo rilascio dell'attestazione I.S.E.E., i cittadini possono avvalersi anche di soggetti esterni, quali i CAF (Centri Assistenza Fiscale).
7. Le agevolazioni saranno concesse con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso e in base al presente regolamento.
8. Per particolari casi sociali, il Responsabile dei Servizi Sociali, potrà decidere che l'ammissione al servizio richiesto venga attivata anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria, fatta salva la disponibilità finanziaria del Comune.

Art. 16 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Asiago esegue controlli a campione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 15 DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, per accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione o servizi sociale, con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze oltre che con i dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali, ai quali può chiedere ulteriori accertamenti.

Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza, con l'Ufficio delle Entrate e con altri Enti Statali abilitati per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U.

Il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.

Il Comune provvede a controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni; adotta i provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve anche le responsabilità penali del dichiarante, il Responsabile dei Servizi Sociali avvia le necessarie procedure ai sensi di legge, adottando, inoltre, le opportune e necessarie misure sospensive, riduttive o di revoca, delle prestazioni e/o servizi indebitamente concessi.

Art. 17 – RICORSI

I richiedenti la prestazione dei servizi sociali, la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, presentare ricorso al Responsabile della Posizione Organizzativa da cui dipendono i Servizi Sociali.

Possono, altresì, ugualmente presentare ricorso, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del servizio.

Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa da cui dipendono i Servizi Sociali, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, chiedendo, qualora necessario, apposite Direttive alla Giunta Comunale.

Capo V

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 18 SCHEDE SERVIZI E PRESTAZIONI

La determinazione delle tariffe, da richiedere agli utenti (persone singole o nuclei familiari), calcolata sui costi del servizio, detratti gli eventuali contributi, è demandata, ai sensi di legge, alla Giunta Comunale.

I Servizi o prestazioni oggetto dell'applicazione del "riccometro", vengono di seguito esplicitati attraverso specifiche schede approvate dalla Giunta Comunale.

Ogni scheda dovrà comprendere:

- tipologia del servizio o prestazione
- criteri di accesso al servizio
- determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti del servizio

Gruppo 1: servizi soggetti a tariffazione

1. assistenza domiciliare;
2. pasti caldi a domicilio;
3. assistenza domiciliare integrata;
4. lavanderia;
5. corsi di ginnastica per anziani;
6. Università Adulti/Anziani.

Gruppo 2: interventi – prestazioni economiche

1. assistenza economica ordinaria "minimo vitale";
2. assistenza economica straordinaria;
3. integrazione rette;
4. convitti e semiconvitti minori;
5. contributi con fondi regionali e statali;
6. erogazione faggio gratuito.

Gruppo 3: servizi non soggetti a tariffazione

1. sportello di segretariato sociale;
2. segretariato per i soggiorni climatici per anziani;
3. centro ricreativo anziani.

Capo VI

Art. 19 ASILI NIDO INTEGRATI

Il Comune in base alle disponibilità di bilancio eroga contributi a favore degli asili nido integrati. Per gli asili nido integrati il contributo annuale erogato è finalizzato ad abbassare la retta mensile d'iscrizione e sarà calcolato in base al numero degli iscritti.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 20 – AMBITO APPLICATIVO

Le norme del presente Regolamento si applicano, relativamente all'introduzione dell'ISEE a tutti i servizi e prestazioni indicati all'art. 18.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Veneto in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, composto da n. 21 articoli, entra in vigore con l'esecutività del provvedimento di adozione.

Legenda:

A.D.I: Assistenza Domiciliare Integrata

R.S.A: Residenza Sanitaria Assistenziale

I.S.E.E.: Indicatore Situazione Economica Equivalente

D.S.U.: Dichiarazione Sostitutiva Unica

C.A.F.: Centri Assistenza Fiscale

S.A.D.: Servizio Assistenza Domiciliare

GRUPPO 1

SERVIZI SOGGETTI A TARIFFAZIONE

SCHEDA A)

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA DOMICILIARE
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	<p>Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari che, in particolari contingenze o per una non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze personali e domestiche.</p> <p>Tali prestazioni si integrano e si coordinano con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari (centro diurno anziani, L.R. n. 28/91, telesoccorso, assistenza infermieristica erogata dall'Azienda ULSS n.7).</p> <p>OBIETTIVI</p> <p>a) prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente;</p> <p>b) sostenere a domicilio il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio (compresi i minori);</p> <p>c) prevenire e recuperare situazioni di emergenza e/o a rischio;</p> <p>d) evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni precoci garantendo l'assistenza a domicilio.</p> <p>DESTINATARI</p> <p>Sono potenziali utenti del servizio di assistenza domiciliare le persone sole, membri dei nuclei o interi nuclei i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti (minori, disabili, inabili, anziani ecc.) purché in famiglia vi siano persone in grado di collaborare.</p> <p>Sono inoltre destinatarie dell'intervento persone in condizioni di disagio sociale e/o a rischio, prive di familiari in grado di collaborare.</p> <p>COMPITI E PRESTAZIONI</p> <p>Il servizio di assistenza domiciliare comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segretariato sociale; • interventi di aiuto domestico vario: sostegno pratico all'educazione dei minori nei casi di ridotta o non adeguata capacità genitoriale nella gestione organizzativa familiare; governo della casa: pulizia e riassetto, preparazione pasti, riordino biancheria personale; • igiene e cura della persona; • attività di mobilitazione; • prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi a carattere tipicamente infermieristico; • spese e commissioni; • fornitura pasti a domicilio; • trasporti; • servizio di lavanderia/stireria.
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • residenza nel comune di Asiago; • parziale o totale non autosufficienza secondo valutazione dell'assistente sociale, eventualmente anche attraverso l'applicazione della scheda regionale di valutazione sociale e funzionale S.V.A.M.A.; • mancanza di reti di supporto secondo valutazione dell'assistente sociale referente; • soggetti inseriti in nuclei familiari in condizione di disagio per cause di natura economica, sociale, relazionale; • limite di indicatore di situazione economica.

DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	Per il servizio assistenza domiciliare, sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura, detratto l'eventuale contributo regionale, la Giunta Comunale approva, con il progetto di Bilancio di Previsione, la percentuale di partecipazione da parte dell'utenza in diretta relazione con l'Indicatore della Situazione Economica individuale o del nucleo di appartenenza ISEE, così come stabilito dalle norme di Legge (D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni). Il servizio può essere erogato gratuitamente in casi di particolari gravità accertati dall'Assistente Sociale.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • La domanda di ammissione al servizio va formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del comune di Asiago e corredata dalla documentazione necessaria per comprovare il bisogno e i requisiti per l'accesso al servizio; può essere inoltrata direttamente dall'interessato, o da altri soggetti che siano a conoscenza della situazione di bisogno, in qualsiasi momento si verifichi lo stato di necessità. • L'ammissione è subordinata all'accertamento dello stato di bisogno da parte dell'assistente sociale, il quale valuterà le modalità di intervento più opportune e predisporrà un progetto assistenziale individualizzato. <p><u>CESSAZIONE DEL SERVIZIO</u></p> <p>Il servizio di assistenza domiciliare cessa in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decesso; • ricovero definitivo presso Istituto, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio; • richiesta dell'utente; • perdita dei requisiti di ammissione al servizio.

SCHEDA B)

DENOMINAZIONE	PASTI CALDI A DOMICILIO
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Il servizio pasto caldo ha carattere di integrazione e completamento di una serie di supporti forniti alla popolazione adulta e anziana. E' consegnato per cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) al domicilio dell'utenza ad integrazione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare. Può essere consegnato anche il sabato su valutazione e segnalazione dell'assistente sociale. La domenica e nei giorni festivi il servizio non viene effettuato
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • residenza nel Comune di Asiago; • impossibilità della preparazione dei pasti per difficoltà psico – fisica , totale o parziale. • assenza di rete di supporto o impossibilità od indisponibilità della stessa a far fronte al bisogno.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	Per il servizio pasto caldo a domicilio, sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura, detratti eventuali contributi regionali, la Giunta Comunale determina annualmente, in sede di approvazione del progetto di Bilancio di Previsione, la quota di partecipazione a carico degli utenti. Il numero di utenti che potranno usufruire del servizio di pasti caldi a domicilio sarà proporzionata alla disponibilità annuale di bilancio.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo, debitamente compilato, e sarà soggetta a valutazione tecnica da parte dell'assistente sociale.

SCHEDA C)

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Si tratta di un Modulo Assistenziale che attraverso l'intervento di più figure professionali sanitarie e sociali realizza a domicilio del paziente un progetto assistenziale unitario e condiviso dove l'integrazione si realizza a livello istituzionale (comune, ULSS), multidisciplinare e/o multiprofessionale; ciò comporta l'erogazione e l'effettuazione a domicilio dell'utente di prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali coordinate tra loro in un progetto personalizzato e condiviso.
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • residenza nel comune di Asiago; • totale o parziale non autosufficienza; • valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multiprofessionale Distrettuale della necessità di interventi di natura sanitaria e/o sociale a domicilio.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per la prestazione, sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura (detratto l'eventuale contributo regionale), la Giunta Comunale approva, con il progetto di Bilancio di Previsione, la percentuale di partecipazione da parte dell'utenza, in diretta relazione con l'Indicatore della Situazione Economica individuale o del nucleo di appartenenza ISEE così come stabilito dalle norme di Legge (D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni). 2. Le prestazioni socio assistenziali per i casi di malati terminali sono erogate gratuitamente.(previsione medica)
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • La domanda di ammissione al servizio va formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Asiago e corredata della documentazione necessaria per comprovare il bisogno; può essere inoltrata direttamente dall'interessato, o da altri soggetti che siano a conoscenza della situazione di bisogno, in qualsiasi momento si verifichi lo stato di necessità. • L'ammissione è subordinata alla valutazione del caso in U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) che valuterà le modalità di intervento più opportune ed elaborerà un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato. <p>CESSAZIONE DEL SERVIZIO</p> <p>Il servizio di assistenza domiciliare integrata cessa in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decesso; • ricovero definitivo presso Istituto; • richiesta dell'utente; • miglioramento della situazione • valutazione di cessazione da parte dell'U.V.M.D. • perdita dei requisiti di accesso al servizio.

SCHEDA D)

DENOMINAZIONE	TELESOCORSO TELECONTROLLO DOMICILIARE
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	<p>E' un servizio telefonico rivolto a soggetti a rischio socio – sanitario avente lo scopo di garantire agli stessi un'assistenza tempestiva in situazioni di emergenza e la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile.</p> <p>Il servizio è della Regione Veneto, gestito dall'ULSS che provvede all'affidamento del medesimo ad apposite Ditte.</p>

CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • residenza nel comune di Asiago; • condizioni sanitarie “a rischio”; • persona sola o coppia sola.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Le domande vanno presentate su apposito modulo all'Ufficio Servizi Sociali, l'attivazione è gratuita

SCHEDA E)

DENOMINAZIONE	SOGGIORNI CLIMATICI E TERMALI PER ADULTI E ANZIANI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	I soggiorni in località climatiche e termali rappresentano un'opportunità, di svago, recupero psico-fisico, di socializzazione e terapeutico. Essi si inseriscono nel quadro di iniziative socio-ricreative promosse per gli anziani.
UBICAZIONE DEL SERVIZIO	Gli stessi si svolgono in località marine e termali, presso strutture alberghiere e con varia durata .
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • residenza nel comune di Asiago per i soggiorni marini; • residenza nell'altopiano per i soggiorni termali; • età: adulta • autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità; • criterio cronologico di presentazione della domanda;
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Il Comune di Asiago, determina, annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, le spese a proprio carico.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Le domande vanno presentate su apposito modulo nei termini che verranno pubblicizzati di anno in anno.

SCHEDA F)

DENOMINAZIONE	CENTRO RICREATIVO ANZIANI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	<p>E' un servizio socio – ricreativo - culturale diurno finalizzato a prevenire l'emarginazione , la solitudine e l'inattività delle persone anziane autosufficienti e parzialmente non autosufficienti. Accoglie vari servizi e varie attività: è luogo d'incontro, di riunione, di vita di relazione, di possibile aggiornamento. Le attività svolte sono di carattere socio-ricreativo culturale (pomeriggi danzanti, giochi, gare, tornei, incontri culturali su tematiche varie, corsi a vari livelli).</p> <p>La gestione delle attività socio-ricreativo-culturali del centro anziani è autonoma</p>
UBICAZIONE DEL SERVIZIO	Il Centro Ricreativo Anziani è ubicato ad Asiago

SCHEDA G)

DENOMINAZIONE	CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	I corsi di ginnastica adulti anziani vengono organizzati con lo scopo di prevenzione fisica e di offrire una positiva occasione di socializzazione.
UBICAZIONE DEL SERVIZIO	Palestre Comunali
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Le domande vanno presentate su apposito modulo all'Ufficio servizi sociali del Comune di Asiago nei termini che verranno pubblicizzati di anno in anno.

SCHEDA H)

DENOMINAZIONE	UNIVERSITÀ ADULTI/ANZIANI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	L'Università Adulti/Anziani è uno strumento di incontro, di dibattito, di formazione, di informazione su vari aspetti del sapere, oggetto degli interessi prevalenti degli adulti e degli anziani. Si propone di: a) educare al senso della vita umana; b) offrire la possibilità di un aggiornamento culturale, scientificamente corretto; c) favorire il reinserimento sociale degli anziani;
	d) promuovere la conoscenza scientifica della condizione anziana mediante la ricerca; e) contribuire attivamente, come istituzione, allo sviluppo culturale del territorio.
UBICAZIONE	L'iniziativa si svolge in sale site nel territorio dell'Altopiano.
CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO	- residenti nei comuni dell'Altopiano - le iscrizioni sono aperte a tutti senza limiti di età o di titoli di studio
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Le domande vanno presentate su apposito modulo alla segreteria dell'Università Adulti/Anziani.

SCHEDA I)

DENOMINAZIONE	SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	E' uno sportello attivato in collaborazione con alcuni comuni dell'Altopiano e con l'Istituto Scalabrini di Bassano del Grappa.
UBICAZIONE	Sportello attivo nel Comune di Gallio per residenti nei comuni convenzionati
CRITERI DI ACCESSO	L'accesso al servizio è gratuito (tariffa pari a zero)

GRUPPO 2

**INTERVENTI E
PRESTAZIONI ECONOMICHE**

SCHEDA A)

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA “MINIMO VITALE” CON PARAMETRO ISEE – FAGGIO GRATUITO
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	<p>Rientra tra gli interventi di natura economica ordinaria il “Minimo Vitale”.</p> <p>Per “minimo vitale” si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita: le voci da prendere in considerazione per la determinazione di questa soglia sono riferite all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene e alle necessità di tipo sanitario, all'affitto e al diritto allo studio. L'intervento comunale si realizza con l'erogazione di un contributo economico per un raggiungimento del livello di minimo vitale.</p> <p>Il contributo viene proposto mediante relazione scritta e istruttoria dell'Assistente Sociale del Comune di Asiago e sarà determinato con valutazione del suddetto, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico. Il contributo è comunque proponibile di volta in volta per periodi di durata non superiori a un anno.</p> <p>Gli aventi diritto al “minimo vitale” potranno altresì richiedere annualmente l'assegnazione della legna da ardere nella zona di residenza. Assegni gratuiti di legna da ardere in quantità da parificarsi a quella che di norma viene assegnata alla popolazione e comunque sulla base delle disponibilità del bilancio, proveniente dal demanio boschivo comunale, saranno erogati per i bisogni propri della cucina e del riscaldamento a legna. <u>E' comunque condizione indispensabile, per ottenere il suddetto assegno, non essere in grado, con le proprie forze o con quelle del proprio nucleo familiare (figli maschi in età lavorativa conviventi o residenti sull'Altopiano), di prelevare la legna dai boschi comunali. Potrà, altresì, richiedere la concessione del “faggio gratuito” chi risulti in possesso dei seguenti requisiti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - viva da solo o in coppia; - abbia più di 65 anni o vi sia la presenza nel nucleo familiare di persona invalida almeno al 74%; - abbia un reddito che rientri nel "minimo vitale" con parametro ISEE.
CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA	<ul style="list-style-type: none"> • residenza nel Comune di Asiago • condizione di disagio economico, valutato tenendo conto del reddito ISEE rilevato dalla relativa attestazione qualora risulti non superiore, per l'anno 2020, alla soglia prevista per l'accesso alle provvidenze economiche “Minimo vitale” ridefinita dal responsabile del Servizio anno per anno in base all'aggiornamento ISTAT, precisando che per l'anno 2019 è di €9.938,59 . In definitiva il reddito ISEE del nucleo familiare dovrà risultare inferiore al parametro sopra citato, tenuto conto anche dell'esistenza di parenti tenuti per Legge agli alimenti (art. 433 del Codice Civile) in condizioni di provvedervi; • condizione di rischio sociale e/o sanitario. <p>Vengono considerate a rischio di emarginazione persone o nuclei familiari in situazione di grave comprovato disagio sociale, tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali con un progetto preciso finalizzato alla prevenzione o al recupero o al superamento della fase acuta, nell'ambito del quale si può presentare ricorso anche alla prestazione di assistenza economica, qualora sia necessaria e purché sia strettamente collegata agli altri interventi di carattere sociale.</p>
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	<p>Alle prestazioni di cui alla presente scheda, si accede mediante domanda motivata, redatta su apposito modulo debitamente compilato e inoltrato all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Asiago, al sorgere dello stato di bisogno (per il Minimo Vitale) e una volta l'anno, solitamente nel mese di marzo (per il faggio gratuito).</p> <p>Il sussidio sarà determinato con valutazione dell'Assistente Sociale, entro il limite ISEE citato nei suddetti criteri d'accesso.</p>

SCHEDA B)

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	<p>Consiste nell'erogazione di contributi economici a carattere straordinario che vengono assegnati qualora ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona, normalmente autonomi, e che, con un intervento economico straordinario,</p>

	<p>possono essere totalmente o parzialmente risolte.</p> <p>Rientrano tra i contributi economici straordinari le seguenti tipologie di richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi previsti dalla Legge 328/2000 a favore delle famiglie di detenuti, vittime del delitto, minorenni soggetti a provvedimenti giudiziari, assistenza post-penitenziaria; • contributi economici a famiglie affidatarie; • contributi per pagamento retta asilo nido e scuola dell'infanzia; • contributi provinciali per madri sole; • contributi rientro emigrati dall'estero L.R. n. 25; • contributi per profughi e rifugiati con apposito progetto; • contributi per assistenza farmaceutica/sanitaria; • contributi per pagamento bollette varie; • contributi per persone o nuclei familiari in difficoltà; • contributi per immigrati extraeuropei Legge n. 189/2002; • contributi per assistenza alloggiativa temporanea (Casa SicheM ecc...); • contributo per spese funerale; • altri interventi straordinari su proposta motivata dei Servizi Sociali.
<p>CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA</p>	<p>Sono ammessi ai contributi coloro che sono residenti nel Comune di Asiago e versano in particolari condizioni di disagio o difficoltà determinato dalle seguenti condizioni:</p> <p>a) ISEE del nucleo familiare inferiore a quello previsto per il "Minimo Vitale con parametro ISEE" di cui alla scheda A) di pag. 8, tenuto conto dell'esistenza di parenti tenuti per Legge agli alimenti in grado di provvedere. Per particolari situazioni, accertate dall'Assistente Sociale, è possibile l'erogazione del contributo anche con un reddito ISEE superiore al "minimo vitale con parametro ISEE";</p> <p>b) presenza nel nucleo familiare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo; • persone disabili, alcoliste o tossicodipendenti e/o affetti da A.I.D.S., le cui problematiche compromettano la situazione socio economica della famiglia di appartenenza; <p>c) esistenza di circostanze particolari e temporanee, che comportino situazioni a rischio di emarginazione o di pregiudizio per il singolo o per il nucleo familiare;</p> <p>d) soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi socio assistenziali;</p> <p>e) famiglie inadeguate per la funzione educativa al minore a causa di particolari o gravi problemi relazionali, socio economici o psico-fisici.</p> <p>f) i trasporti scolastici per minori disabili e frequentanti la scuola dell'obbligo: servizio gratuito.</p> <p>In ogni caso la quantificazione del contributo sarà valutata, di volta in volta, dall'Assistente Sociale del Comune di Asiago, tenendo conto della situazione specifica e della disponibilità del bilancio.</p>
<p>DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</p>	<p>Alla prestazione si accede mediante domanda motivata, redatta su apposito modulo debitamente compilato e inoltrato all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Asiago, al sorgere dello stato di bisogno.</p> <p>Il contributo viene erogato in seguito ad istruttoria per la verifica della sussistenza dei criteri di accesso e relazione scritta dell'assistente sociale.</p> <p>Tale sussidio sarà erogato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico. Il contributo è comunque proponibile di volta in volta per periodi di durata, di norma, non superiori a 6 mesi.</p>

SCHEDA C)

DENOMINAZIONE	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CENTRI DI SERVIZIO CASA DI RIPOSO, R.S.A. (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) E CENTRI DIURNI
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	Intervento economico con fondi comunali a garanzia delle necessità assistenziali delle persone non autosufficienti e in condizioni di indigenza ricoverate in strutture residenziali assistenziali (Centri di Servizio Case di Riposo, RSA e Centri diurni).
CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA	<ul style="list-style-type: none"> • reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a quello previsto per il “minimo vitale <u>con parametro ISEE</u>” insufficiente a coprire la retta di ricovero ; • residenza nel Comune di Asiago al momento dell’inserimento in struttura; • condizione di non autosufficienza valutata dalla competente Unità Valutativa Multidisciplinare distrettuale (U.V.M.D); • assenza o presenza di familiari obbligati, in base all’art. 433 del Codice Civile, in grado di provvedere; • caso sociale certificato e proposto dal servizio sociale comunale. • possibilità di acquisizione dei beni immobili e patrimoniali (art. 10, lett. d), Regolamento per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali). • Nella domanda che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% della pensione minima INPS.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	<p>La domanda va inoltrata ai Servizi Sociali del Comune di Asiago in previsione del ricovero definitivo nella struttura residenziale; l’istruttoria verifica la sussistenza dei criteri di accesso e la capacità reddituale e patrimoniale del richiedente e dei familiari obbligati (se presenti), proponendo un eventuale contributo all’integrazione della retta di ospitalità.</p> <p>L’intervento economico si conclude sempre al 31 dicembre dell’anno della domanda e può eventualmente essere rinnovato per l’anno successivo, previa istruttoria da parte del competente ufficio.</p>

SCHEDA D)

DENOMINAZIONE	CONVITTI E SEMI - CONVITTI PER MINORI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	<p>Assistenza economica straordinaria per:</p> <p>a) copertura retta semi – convitti;</p> <p>b) copertura retta per minori ospiti presso Comunità alloggio;</p> <p>Servizio rivolto a famiglie in particolari difficoltà socio-economiche, finalizzato all’inserimento presso il doposcuola di minori frequentanti la scuola dell’obbligo. Il semi - convitto, offre ai minori supporto nei compiti ed opportunità extra - scolastiche.</p> <p>Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.</p> <p>L’affido può essere proposto dal Servizio Sociale comunale e/o dai Servizi dell’ULSS e seguito dall’Equipe Affidato del Servizio di Promozione Familiare competente. Gli interventi di tutela, invece, vengono attivati in presenza di situazioni di accertato o sospetto abbandono, abuso, maltrattamento, grave trascuratezza nei confronti di minori che provengono da famiglie incapaci di assumersi la responsabilità educativa nei confronti dei figli e il cui comportamento sia pregiudizievole per l’armonico sviluppo psico - fisico degli stessi.</p> <p>Tali situazioni vengono segnalate all’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Giudice Tutelare) per i provvedimenti di competenza mentre, su delega del Comune, il caso viene preso in carico dall’Unità Tutela Minori della locale</p>

	<p>U.L.S.S.</p> <p>Il minore, a seconda della gravità della situazione e della problematica presentata, viene allontanato temporaneamente dalla famiglia naturale e collocato in struttura protetta.</p> <p>In presenza di genitori che non sono in grado di assumersi la responsabilità, in seguito alla decadenza della potestà genitoriale, viene dichiarato lo stato di adottabilità dei minori.</p>
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ residenza nel Comune di Asiago; ▪ minori in carico al Servizio Sociale comunale e/o segnalati dall'Azienda ULSS, per i quali l'inserimento al semi - convitto costituisce un intervento significativo oltre ad un supporto alla famiglia; ▪ minori conviventi con un solo genitore; ▪ famiglie prive di sostegno e di appoggi familiari: entrambi i genitori lavorano con orari che non permettono di seguire i figli nel pomeriggio; ▪ famiglie inadeguate per la funzione educativa al minore, a causa di particolari e/o gravi problemi relazionali, socio-economici o psicofisici.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	<p>Per l'accesso alle suddette strutture, sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura, la Giunta Comunale approva annualmente con il Bilancio di Previsione, i fondi da destinare alla partecipazione o compartecipazione per le situazioni minorili interessate a questo tipo di intervento. Solo in casi evidenziati dal progetto d'assistenza potrà prevedersi la partecipazione alla spesa da parte della famiglia d'origine in base all'istruttorio e accertamenti relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale come il DSU ISEE del nucleo familiare di riferimento.</p>
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	<p>a) La domanda per l'inserimento in convitti e semi - convitti viene effettuata su apposito modulo, di norma, si presenta ogni anno nei primi giorni di settembre o all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali inserimenti oltre il termine stabilito possono essere effettuati, previa valutazione dei Servizi Sociali comunali, anche nel corso dell'anno scolastico.</p> <p>b) Nessun termine è stabilito per la presentazione dell'istanza per l'inserimento in Comunità alloggio.</p>

SCHEDA E)

DENOMINAZIONE	CONTRIBUTI CON FONDI REGIONALI O STATALI
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impegnative di cura domiciliare regionali per soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa 2. Assegno "terzo figlio" - art. 65 Legge n. 448/98. 3. Assegno di maternità - art. 66 Legge n. 448/98. 4. Contributi economici straordinari o eccezionali - L.R. n. 8/86. 5. Contributi per il superamenti e l'eliminazione delle barriere architettoniche - Legge 13/89 e L.R. 41/93 6. Contributo economico - Legge n. 126/80 e n. 31/86 e D.P.R. n. 21/94 "Morbo di Hansen". 7. Contributi per parti plurigemellari - L.R. n. 19/2000.
CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA	<p>I criteri di accesso per qualsiasi tipologia di contributo economico diretto alla persona o al nucleo familiare sono:</p> <p>la presentazione della domanda su apposito modello predisposto dal servio-ente competente allegando il documento d'identità, codice fiscale, attestazioni sanitarie, certificazioni della commissione invalidi civili, dichiarazione sostitutiva unico ISEE</p> <p><u>Assegno terzo figlio - art. 65 Legge n. 448/98</u> Per accedere al contributo il nucleo deve risultare in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'ISE definito dalla Legge e aggiornato periodicamente.</p> <p><u>Assegno di maternità - art. 66 Legge n. 448/98</u> Per accedere al contributo il nucleo deve risultare in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'ISE definito dalla Legge e aggiornato periodicamente.</p>

	<p><u>Contributi economici straordinari o eccezionali L.R. n. 8/86</u> Contributi da parte della Regione Veneto per situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di Enti e di Organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie (fondi del Comune).</p> <p><u>Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Legge n. 13/89</u> Possono accedere ai contributi le persone fisiche, o persone che hanno in carico tali soggetti, con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali, dichiarate invalidi civili totali o parziali, che effettuano lavori di abbattimento di barriere architettoniche in abitazioni private.</p> <p><u>Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L.R. n. 41/93</u> Possono accedere al contributo gli Enti Pubblici, gli Enti privati, le persone fisiche con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali, o persone che hanno in carico citati soggetti, per le seguenti tipologie di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eliminazione delle barriere architettoniche 2. acquisto di ausili e attrezzature 3. adattamento di mezzi di locomozione. <p><u>Contributo economico Legge n. 126/80 e n. 31/86 e D.P.R. n. 21/94 “Morbo di Hansen”</u> Possono accedere al contributo le persone che sono affette dalla patologia specifica: si tratta di un sussidio giornaliero che viene erogato per garantire l’assistenza sanitaria. L’importo dipende dalla presenza dell’assistito presso il proprio domicilio o dal suo ricovero in struttura sanitaria.</p> <p><u>Contributi per parti plurigemellari – L.R. n. 19/2000</u> Contributi a sostegno della famiglia. comportamentali. L’importo mensile viene stabilito dalla Regione Veneto.</p>
<p>DOMANDE – TERMINI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</p>	<p><u>Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Legge n. 13/89</u> Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno, prima dell’inizio dei lavori. Devono essere predisposte su appositi moduli e corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l’ubicazione dell’abitazione e le difficoltà di accesso, dal preventivo di spesa e dal verbale di visita di Invalidità Civile, dal certificato medico attestante l’handicap. A conclusione dei lavori verranno richieste copie delle fatture comprovanti gli avvenuti pagamenti dei materiali e dei lavori.</p> <p><u>Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L.R. n. 41/93</u> Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, prima dell’inizio dei lavori. Devono essere predisposte su appositi moduli e corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l’ubicazione dell’abitazione e le difficoltà di accesso, dal preventivo di spesa e dal verbale di visita di Invalidità Civile. A conclusione dei lavori verranno richieste copie delle fatture comprovanti gli avvenuti pagamenti dei materiali e dei lavori.</p> <p><u>Assegno “terzo figlio” - art. 65 Legge n. 448/98</u> Assegno erogato a favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti e con almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni. La domande deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si chiede il beneficio. Deve essere compilata su apposito modulo (D.S.U. - Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente l’autocertificazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISE), così come stabilito dalle norme di legge (D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni).</p>

Assegno di maternità art. 66 - Legge n. 448/98

Assegno erogato a favore delle madri cittadine italiane o comunitarie residenti oppure madri extracomunitarie in possesso di Carta di Soggiorno (art. 9 D.Lgs. 286/99) che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità.

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto. Deve essere compilata su apposito modulo (DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente l'autocertificazione della Situazione Economica Equivalente (ISE), così come stabilito dalle norme di legge (D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni).

Contributi economici straordinari o eccezionali L.R. n. 8/86

Il contributo è erogato dalla Regione Veneto in base alla quota annuale destinata a tale specifico scopo, in unica soluzione, a seguito di apposita istanza motivata da parte del Comune di Asiago. Non sono fissati termini particolari.